

N. 29494 Rep. -----
N. 29551 Rep. -----
N. 29572 Rep. -----

N. 20436 Fasc.

REGISTRATO

----- ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE -----
----- "SCUOLA FORENSE DI PORDENONE" -----

A PORDENONE

Tra i sottoscritti: -----

IL 8 GEN 2007

- ZANNIER avv. GIANCARLO, nato a Spilimbergo (PN) il 3 settembre 1940, residente a Pordenone (PN), Via Revedole n. 3, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: ZNN GCR 40P03 I904L, -----

AL N. 107/II

CONC. 14200

DICHI. 1/1

e di intervenire nel presente atto in proprio, quale Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, nonchè in nome e per conto dell' -----

PER IMPOSTA IPOTECARIA.

* "ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE", con sede in Pordenone (PN), c/o il Palazzo di Giustizia, Piazzale Giustiniano n. 7, Codice Fiscale: 00541030938 -----

giusta la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 14 novembre 2006; -----

- BARNÀ avv. AURELIA, nata a Tortorici (ME) il 25 settembre 1958, residente a Pinzano al Tagliamento (PN), Via Roma - Valeriano n. 27, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: BRN RLA 58P65 L308I, -----

e di intervenire nel presente atto in proprio quale Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone; -----

- TAURO avv. ALESSANDRO, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 20 luglio 1957, residente a Pordenone (PN), Via A. Mantegna n. 9/B, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: TRA LSN 57L20 I403P, -----

e di intervenire nel presente atto in proprio quale Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone; -----


- MORO avv. PAOLO, nato a Pordenone (PN) il 15 aprile 1965, residente a Pordenone (PN), Via G. Monti n. 5/A, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: MRO PLA 65D15 G888C; -----

- SCATA' avv. PIERFRANCESCO, nato a Pordenone (PN) il 16 settembre 1959, residente a Pordenone (PN), Via del Castello n. 2/E, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SCT PFR 59P16 G888K; -----

- PAMIO avv. GIOVANNI BATTISTA, nato a Pordenone (PN) il 24 ottobre 1969, residente a Pordenone (PN), Via Grado n. 9, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: PMA GNN 69R24 G888U; -----

----- premesso: -----

- che l'Ordine degli Avvocati di Pordenone ha deliberato di promuovere l'istituzione di una associazione culturale di metodo e di formazione giuridica da denominarsi "Scuola Forense di Pordenone" in conformità alle finalità ed alle normative già specificate nello Statuto approvato con delibera in data 18 ottobre 2004, delegando a tale associazione la gestione dei corsi di formazione ed aggiornamento professio-



nale;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1) Gli intervenuti dichiarano di voler costituire con il presente atto, sotto forma di libera associazione, una associazione culturale, il cui scopo e le cui attività saranno disciplinate dal seguente statuto:

----- "S T A T U T O -----

----- dell'associazione culturale -----
----- "SCUOLA FORENSE DI PORDENONE" -----

----- TITOLO I -----

Denominazione - sede - durata

ART. 1 - È costituita a' sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile una associazione che assume la denominazione SCUOLA FORENSE DI PORDENONE.

L'associazione ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone, piazza Giustiniano 7.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

----- TITOLO II -----

Scopo - Oggetto - Finalità

ART. 2 - L'associazione «Scuola Forense di Pordenone» non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, apolitici e per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, rivolgendo la propria attività di alta formazione e di aggiornamento professionale agli associati e ai terzi, destinando le proprie iniziative agli avvocati, ai praticanti avvocati, ai laureati in giurisprudenza e ad ogni altro interessato. - L'associazione «Scuola Forense di Pordenone» è costituita per iniziativa dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone anche con la finalità di proseguire l'attività di formazione culturale e aggiornamento professionale della Scuola Forense istituita con delibera consiliare 18 ottobre 2004 a' sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.

In particolare, senza escludere la partecipazione di qualunque interessato, la Scuola Forense prepara i frequentanti a sostenere l'esame di Stato di avvocato, ma ha anche la funzione di integrare il tirocinio dei medesimi offrendo un contributo teorico e pratico di alta formazione ed aggiornamento professionale.


Per lo svolgimento dell'attività didattica, la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone può avvalersi della collaborazione del CERMEG (Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica), associazione che riunisce studiosi delle Facoltà Giuridiche Università italiane e straniere. -- L'associazione «Scuola Forense di Pordenone» collabora alla formazione culturale e all'aggiornamento permanente degli avvocati, di concerto con l'Ordine degli Avvocati di Pordenone, organizzando convegni, conferenze, corsi ed ogni altra

iniziativa diretta a tale fine. -----
ART. 3 - In attuazione delle proprie finalità, l'associazione «Scuola Forense di Pordenone» può: -----
- acquistare, prendere in locazione, locare beni immobili da destinare a sede dell'associazione o delle iniziative di formazione e di aggiornamento; -----
- istituire, gestire ed organizzare corsi, conferenze, congressi, seminari, convegni, viaggi di studio, eventi culturali e simili; -----
- promuovere con qualunque mezzo di comunicazione la conoscenza degli scopi e dei programmi dell'associazione e dell'attività svolta; -----
- promuovere e gestire la pubblicazione, anche telematica, di dispense, libri e riviste di alta formazione giuridica e di aggiornamento professionale forense; -----
- partecipare a enti, istituzioni ed associazioni aventi scopi analoghi, affini e connessi al proprio; -----
- compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi istituzionali; -----
- promuovere qualunque iniziativa comunque attinente con gli scopi sociali, collaborando con enti, istituzioni ed associazioni che hanno finalità similari. -----

ART. 4 - L'attività didattica della Scuola Forense si svolge nel rispetto dei seguenti ed inderogabili principi fondamentali. -----

1. Il corso di formazione professionale della Scuola Forense è organizzato in funzione dell'esame di Stato di avvocato e, dunque, è basato sulla metodologia giuridica, in conformità ai criteri sulla base dei quali la commissione d'esame procede alla valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali. Tali criteri sono orientati alla retorica forense, i cui principi informano l'attività didattica della Scuola, e sono espressamente stabiliti dall'art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (come modificato dall'art. 1 bis della legge 18 luglio 2003 n. 180) nei seguenti termini: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) capacità concreta di soluzione di specifici problemi giuridici; c) conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) capacità di cogliere profili interdisciplinari; e) padronanza delle tecniche di persuasione. ---

2. La didattica è fondata su un approccio casistico e non è limitata a lezioni frontali e monologiche, ma si realizza in sessioni interattive e dialogiche che consistono nella presentazione di pareri stragiudiziali o atti giudiziari e nella contestuale illustrazione (anche attraverso apposite simulazioni dell'attività forense) di casi controversi tratti dalla giurisprudenza recente, possibilmente attinenti alla composizione di contrasti interpretativi da parte delle sezioni unite civili e penali della Corte di Cassazione. ----



Ne consegue che i docenti incaricati hanno l'obbligo di organizzare l'attività didattica in una prospettiva concreta, predisponendo l'illustrazione di casi controversi liberamente ma effettivamente scelti dall'esperienza giudiziaria nelle materie oggetto dei singoli seminari, indicando a propria discrezione il procedimento argomentativo più idoneo per la soluzione del problema disputato. -----

3. In funzione della preparazione all'esame di avvocato, l'attività formativa si svolge attraverso la discussione e la correzione di pareri e di atti riguardanti essenzialmente le materie fondamentali, con la conseguente prospettazione di tracce su casi pratici di diritto civile, penale e amministrativo, in osservanza dello schema attualmente vigente per le prove scritte di abilitazione, tenendo in considerazione sia i problemi di diritto sostanziale che quelli di diritto processuale. Sulle altre materie, previste per l'esame orale dall'art. 17 bis del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (e successive modifiche ed integrazioni), sono tenute esercitazioni interdisciplinari su questioni interessanti discusse e decise dalla giurisprudenza (costituzionale, tributaria, ecclesiastica, internazionale o comunitaria, previdenziale o disciplinare). -----

4. In funzione dell'addestramento concreto all'attività professionale e come supporto formativo al tirocinio nello studio legale, l'attività didattica (che a titolo puramente esemplificativo consiste in lezioni, seminari, esercitazioni, correzioni di pareri e di atti) è caratterizzata dalla testimonianza pratica e, dunque, può essere utilmente svolta solo da docenti che, anche se professori universitari, siano (o siano stati) avvocati o magistrati con accertata esperienza forense. -----

5. La partecipazione dei praticanti avvocati al corso di formazione è interattiva e non può limitarsi ad una frequenza meramente passiva; è sottoposta a simulazioni periodiche dell'esame di avvocato e ad una verifica finale del profitto. La verifica consiste nella valutazione della frequenza, della partecipazione alle simulazioni ed alle esercitazioni, della prova scritta finale e della discussione orale dell'elaborato. -----

----- TITOLO III -----

----- Associati -----

ART. 5 - Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'associazione le persone fisiche, gli enti, le associazioni e le istituzioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa. -----

Il diritto di voto spetta a tutti gli associati, liberamente e senza limite alcuno. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. La qualifica di associato non è cedibile a terzi. ----

ART. 6 - Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta (sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante della persona giuridica o del minore d'età) recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne le delibere adottate dagli organi dell'associazione. All'atto della comunicazione scritta della delibera di avvenuta ammissione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato. -----

ART. 7 - La qualifica di associato individuale dà diritto: -
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; -----
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio unico voto nelle Assemblee, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto; -----
- a partecipare alle Assemblee e a esprimere il proprio unico voto per le elezioni degli organi direttivi. -----

Gli associati individuali sono tenuti: -----
- all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; -----
- al pagamento della quota associativa. -----

Gli associati individuali sono eleggibili per le cariche dell'associazione. -----

ART. 8 - Gli associati sono obbligati a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione della qualifica di associato e dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata con delibera dell'Assemblea e dovrà essere versata entro il 30 aprile di ogni anno. In ogni caso i versamenti effettuati volontariamente e consapevolmente da singoli associati, anche oltre i limiti delle quote associative annuali, devono intendersi a fondo perduto: pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di recesso o di esclusione dalla associazione, l'associato ha diritto alla ripetizione di quanto versato. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione. I contributi associativi, i versamenti e le quote non sono rivalutabili e non sono cedibili né trasmissibili a terzi. -----

ART. 9 - Gli associati si distinguono in: -----
- FONDATORI, che sono gli associati individuali che hanno -- partecipato alla costituzione dell'associazione; gli associati Fondatori non sono tenuti al pagamento del contributo associativo; -----

- ADERENTI, che sono gli associati individuali che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. -----

----- TITOLO IV -----

Recesso - Esclusione -----

ART. 10 - La qualifica di associato individuale si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte o per mancato --

A handwritten signature, possibly 'S', is written over a circular stamp or seal located in the bottom right corner of the page.

pagamento della quota associativa annuale. -----

L'associato può sempre recedere dall'associazione con di-----
chiarazione comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART. 11 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato: -----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione; -----

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale; -----

c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione. -----

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro associati. -----

ART. 12 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera. Gli associati receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato né della quota del fondo comune. -

----- TITOLO V -----

Fondo Comune - Esercizio sociale -----

ART. 13 - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione nonché da ogni somma introitata dall'associazione a qualunque titolo. -----

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. -----

Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. -----

ART. 14 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. -----

Il rendiconto economico e finanziario è a disposizione degli associati per l'esame, presso la sede dell'associazione, durante i venti giorni che precedono la data fissata per l'approvazione. Gli associati possono chiederne copia. -----

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio. -----

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione, dopo aver sanato eventuali disavanzi, per la realiz-

zazione delle attività associative e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

TITOLO VI -----

Organi dell'associazione -----

ART. 15 - Sono organi dell'associazione: -----

a) l'Assemblea degli associati; -----

b) il Consiglio Direttivo; -----

c) il Presidente; -----

d) il Direttore; -----

e) il Collegio dei Revisori. -----

Assemblee -----

ART. 16 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve essere effettuata mediante avviso da inviare agli associati via e-mail o altro mezzo idoneo e con affissione nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. -----

ART. 17 - L'Assemblea ordinaria: -----

a) approva il rendiconto economico e finanziario; -----

b) procede alla nomina delle cariche sociali che, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto ed interesse dell'associazione, designando, in particolare, il Presidente, il Direttore con funzione di Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere del Consiglio Direttivo, nonché il Presidente; -----

c) fissa l'importo annuo della quota associativa; -----


d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. -----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, quando si tratti di questioni di rilevante importanza riguardanti le finalità dell'Ente dal Collegio dei Revisori o da almeno un terzo degli associati. -----

ART. 18 - L'Assemblea, di norma, è costituita straordinariamente quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori. -----

ART. 19 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere delle Assemblee so-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a notary seal or office stamp. The signature is a stylized, cursive name.

no valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le modifiche al presente Statuto occorre la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto che poi decideranno a maggioranza qualificata dei due terzi degli associati presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre la presenza dei tre quinti degli associati che poi decideranno a maggioranza.

ART. 20 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea e lo trascrive in apposito libro verbali delle Assemblee. Il libro verbali delle Assemblee è liberamente visibile presso la sede dell'associazione dagli associati interessati.

Consiglio Direttivo

ART. 21 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri scelti prevalentemente fra tutti gli associati senza limitazione alcuna. I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Direttore tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide, anche in difetto di convocazione, quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

In particolare, spetta al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) compilare gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- h) annotare, in apposito libro, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- i) tenere aggiornato il libro degli associati;
- l) elaborare il programma della Scuola Forense e controllare il funzionamento e gli esiti dell'attività didattica, tenen-

do conto che: -----

- il corso di formazione professionale della Scuola Forense si svolge nell'ambito di un biennio; -----

- la frequenza ha funzione integrativa e non sostitutiva della pratica forense (art. 3, primo comma, D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101) e del tirocinio biennale in uno studio legale;

- la frequenza del corso è un obbligo per gli iscritti nel registro dei Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento per lo svolgimento della pratica forense approvato dal Consiglio dell'Ordine; -----

- alla fine di ogni anno di corso si svolge l'esame di verifica del profitto, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo della Scuola; -----

- l'esito positivo della verifica finale, attestato da apposito diploma sottoscritto dal Direttore della Scuola, è necessario per il conseguimento del certificato di compiuta pratica a' sensi del regolamento per lo svolgimento della pratica forense approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone; -----

m) stabilire l'importo della tassa di iscrizione al corso della Scuola Forense e le eventuali riduzioni o esenzioni, fissando in ogni caso una riduzione della tassa di iscrizione per coloro che hanno già frequentato per uno o più anni la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone o di altro Ordine in Italia oppure la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; -----

n) organizzare l'attività del corso di formazione della Scuola Forense sulla base dei seguenti moduli didattici: ---

1. *Modulo propedeutico. Retorica e argomentazione forense.* Tecnica di redazione degli atti e dei pareri; ricerca delle fonti; ordine degli argomenti; stile e linguaggio giuridico. Esempi pratici di stesura di pareri e atti in materia di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. -----

2. *Prima fase seminariale. La redazione del parere stragiudiziale.* Presentazione e discussione di casi in materia regolata dal codice civile e dal codice penale. Simulazione dell'esame e correzione individuale degli elaborati. -----

3. *Esercitazioni interdisciplinari. Le materie dell'esame orale.* Presentazione di casi pratici tratti dalla giurisprudenza costituzionale, tributaria, ecclesiastica, internazionale o comunitaria, nonché dalla giurisprudenza previdenziale o disciplinare forense. -----

4. *Seconda fase seminariale. La stesura dell'atto giudiziale.* Presentazione di atti di diritto civile, di diritto penale e di diritto amministrativo, con discussione di questioni di diritto processuale. Simulazione dell'esame e correzione individuale degli elaborati. -----

5. *Modulo conclusivo. Esercitazioni di scrittura giuridica e verifica finale.* Esercitazioni pratiche di redazione di

scritture difensive. Esame scritto su un caso pratico e discussione orale dell'elaborato scritto. -----

o) conferire gli incarichi d'insegnamento, stabilendo i relativi compensi; -----

p) nominare i responsabili dell'attività di tutorato e gli eventuali collaboratori organizzativi ed amministrativi. ---

I membri del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di esercitare l'incarico a titolo gratuito, ma possono prestare la loro attività professionale, didattica o scientifica a favore dell'associazione. Possono pertanto assumere incarichi quali docenti, correttori, tutor, etc. Per tali attività, estranee al loro ruolo di amministratori e membri del Consiglio Direttivo, hanno diritto di percepire compensi, in conformità alla legge fiscale vigente. -----

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni del Presidente o di più della metà dei Consiglieri e nel caso in cui l'Assemblea non approvi il rendiconto economico e finanziario. -----

ART. 22 - Allo scopo di garantire la realizzazione dei principi di libertà e socialità che informano l'attività dell'associazione, l'Assemblea può designare un numero illimitato di consiglieri onorari con potere consultivo ma non deliberativo scelti tra persone che condividono i valori che il presente Statuto intende esprimere nell'attuazione e nella diffusione della cultura giuridica e della formazione forense. -----

Presidente -----

ART. 23 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento le sue attribuzioni sono esercitate dal Direttore. -----

Direttore -----

ART. 24 - Il Direttore assume la responsabilità scientifica della Scuola Forense ed esercita le proprie funzioni di coordinatore di tutte le attività dell'associazione, sostituendo il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. -- Al Direttore compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, al quale comunque il Direttore riferisce circa l'attività compiuta; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Direttore può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente riferire al Presidente e convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. ----

Segretario -----

ART. 25 - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo

e coadiuva il Direttore e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. -----

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e degli Associati. -----

Tesoriere -----

ART. 26 - Il Tesoriere tiene la gestione amministrativa contabile dell'associazione e predispone il rendiconto economico finanziario della stessa. -----

Collegio dei Revisori -----

ART. 27 - Il Collegio dei Revisori è facoltativo e viene eletto dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente; è composto di tre membri effettivi e due membri supplenti. ---

ART. 28 - Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. -----

----- TITOLO VII -----

Scioglimento -----

ART. 29 - In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra gli associati determinandone i poteri. -----

ART. 30 - Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i residui saranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

Clausola compromissoria -----

ART. 31 - Qualunque controversia di qualunque natura dovesse sorgere tra gli associati oppure tra gli associati e l'associazione verrà devoluta alla decisione inappellabile di un unico arbitro designato dalle parti oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone tra gli avvocati abilitati al patrocinio nelle giurisdizioni superiori. -----

Quale amichevole compositore, l'arbitro così nominato giudicherà della lite in via irrituale secondo principi di equità. -----

Norma finale -----

ART. 32 - Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si applica l'art. 148, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917." -----

Vengono eletti quali membri del Consiglio Direttivo gli av-

vocati: -----
ZANNIER GIANCARLO, BARNA AURELIA, TAURO ALESSANDRO, MORO
PAOLO, SCATA' PIERFRANCESCO e PAMIO GIOVANNI BATTISTA. -----
Tutti gli avvocati dichiarano di accettare la carica. -----
Vengono eletti: -----
* Presidente l'avv. ZANNIER GIANCARLO; -----
* Direttore l'avv. MORO PAOLO; -----
* Segretario l'avv. BARNA AURELIA; -----
* Tesoriere l'avv. TAURO ALESSANDRO, -----
che dichiarano tutti di accettare la carica. -----
Letto, approvato e sottoscritto in Pordenone. -----
FIRMATO: ZANNIER GIANCARLO -----
BARNA AURELIA -----
TAURO ALESSANDRO -----
MORO PAOLO -----
SCATA' PIERFRANCESCO -----
PAMIO GIOVANNI BATTISTA -----

N. 29494 Rep. -----

AUTENTICA DI FIRME -----

Certifico io sottoscritto dott. GUIDO BEVILACQUA, Notaio in
Pordenone, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di
Pordenone, che: -----
- BARNA AURELIA, nata a Tortorici (ME) il 25 settembre 1958,
residente a Pinzano al Tagliamento (PN), Via Roma - Vale-
riano n. 27, che dichiara di avere il seguente numero di co-
dice fiscale: BRN RLA 58P65 L308I, -----
- MORO PAOLO, nato a Pordenone (PN) il 15 aprile 1965, re-
sidente a Pordenone (PN), Via G. Monti n. 5/A, che dichiara
di avere il seguente numero di codice fiscale: MRO PLA 65D15
G888C; -----
- SCATA' PIERFRANCESCO, nato a Pordenone (PN) il 16 settem-
bre 1959, residente a Pordenone (PN), Via del Castello n.
2/E, che dichiara di avere il seguente numero di codice fi-
scale: SCT PFR 59P16 G888K; -----
- PAMIO GIOVANNI BATTISTA, nato a Pordenone (PN) il 24 ot-
tobre 1969, residente a Pordenone (PN), Via Grado n. 9, che
dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: PMA
GNN 69R24 G888U; -----
comparenti della cui identità personale io notaio sono cer-
to, hanno apposto in mia presenza la loro firma in calce al-
l'atto sopra scritto, nonchè a margine dei fogli che prece-
dono. -----
Pordenone, Piazzetta dei Domenicani n. 11, sedici dicembre
duemilasei (16.12.2006). -----
FIRMATO: GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo) -----

N. 29551 Rep. -----

----- AUTENTICA DI FIRMA -----

Certifico io sottoscritto dott. GUIDO BEVILACQUA, Notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, che: -----

- ZANNIER GIANCARLO, nato a Spilimbergo (PN) il 3 settembre 1940, residente a Pordenone (PN), Via Revedole n. 3, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: ZNN GCR 40P03 I904L; -----

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, ha apposto in mia presenza la sua firma in calce all'atto sopra scritto, nonchè a margine dei fogli che precedono. Pordenone, Piazzetta dei Domenicani n. 11, diciannove dicembre 2006 (19.12.2006). -----

FIRMATO: GUIDO BEVILACQUA (Impronta del Sigillo) -----

N. 29572 Rep.

N. 20436 Fasc.

----- AUTENTICA DI FIRMA -----

Certifico io sottoscritto dott. GUIDO BEVILACQUA, Notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, che: -----

- TAURO ALESSANDRO, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 20 luglio 1957, residente a Pordenone (PN), Via A. Mantegna n. 9/B, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: TRA LSN 57L20 I403P; -----

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, ha apposto in mia presenza la sua firma in calce all'atto sopra scritto, nonchè a margine dei fogli che precedono. Pordenone, Piazzetta dei Domenicani n. 11, venti dicembre duemilasei (20.12.2006). -----

**È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, CHE RILASCIO PER
GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE IN CARTA LIBERA.**

PORDENONE,

= 8 GEN. 2007

